❑ Interrogazione n. 248

presentata in data 14 gennaio 2011

a iniziativa dei Consiglieri Giorgi, Eusebi

“Legge 34/2001: Promozione e sviluppo della cooperazione sociale”

a risposta scritta

Premesso:

che la Regione Marche, con l.r. 18 dicembre 2001, n. 34 - “Promozione e sviluppo della cooperazione sociale”, ha riconosciuto, nell'ambito di quanto già stabilito per il territorio nazionale dalla legge 381/1991 “disciplina della cooperazione sociale”, il rilevante valore della cooperazione sociale con l'istituzione e regolamentazione di un albo delle cooperative sociali e loro consorzi e la promozione e sostegno della cooperazione sociale nella nostra Regione;

che la Regione Marche ha previsto all’art. 5 della citata legge regionale la possibilità di affidamento di attività alle società cooperative sociali di tipo b costituite con lo scopo di promuovere l'inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati;

che la Regione Marche ha inoltre previsto, sempre nel citato articolo nel 5° comma, che “la Giunta regionale definisce annualmente l'importo delle risorse da destinare all'acquisto di beni e servizi dalle cooperative sociali di tipo “B” iscritte all'albo, secondo le modalità previste dalla legge 381/1991”;

Considerando che l’art. 52 d.lgs. 163/2006, cosiddetto Codice degli appalti pubblici, fa salve le previsioni normative a favore delle società cooperative sociali di tipo b e prevede ulteriori opportunità di riserva di attività, con bando aperto a tutte le imprese, su specifici progetti ove la maggioranza dei lavoratori sia composta da disabili;

INTERROGA

il Presidente della Giunta Regionale per sapere se corrisponde al vero il fatto che l’IRMA (Immobiliare Regione Marche Srl) ha decretato, con bando aperto, l'appalto di una serie di attività che sono state finora gestite da cooperative sociali di tipo "B", tramite apposite convenzioni (vedasi legge 381/1991 e l.r. n. 34/2001), nel quale però, non è previsto alcun punteggio e/o agevolazione per la gestione del personale disabile per quelle cooperative, od imprese sociali, o società di servizi, che ne prevedono al loro interno la presenza. E’ solo prevista la cosiddetta clausola di solidarietà che obbligherebbe il mantenimento in servizio del personale attualmente impegnato ma che nel caso specifico difficilmente potrà trovare attuazione in quanto è troppo elevato il numero di lavoratori svantaggiati attualmente in servizio nelle società cooperative sociali di tipo b che gestiscono le attività. Inoltre, si chiede se corrisponde al vero che, l'estate scorsa è stato pubblicato un bando nel quale la presenza di disabili aveva un punteggio differenziato e che lo stesso è stato poi revocato.

Ed in caso di risposta positiva le motivazioni che sono state decisive per l’assunzione del provvedimento di revoca.